



Comune di Soragna

Provincia di Parma

DELIBERAZIONE N° 4

DEL 05/03/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.**

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA ORDINARIA

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **cinque** del mese di **Marzo**, alle ore **20:00**, in videoconferenza ai sensi del DPCM 3 novembre 2020 e ss.mm.ii., previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N.	Nominativo	P	A	N.	Nominativo	P	A
1	CONCARI MATTEO	X		8	FANFONI GABRIELE	X	
2	IACONI FARINA SALVATORE	X		9	PEZZANI REMO	X	
3	CERGNUL ELEONORA	X		10	PARONI SILVIA	X	
4	PIROLI MARIA PIA	X		11	MORI ELISA	X	
5	BERTINI UMBERTO	X		12	GIORDANI FEDERICO	X	
6	ALINOV IIVONNE	X		13	MALVISI BENEDETTA	X	
7	MARASI BETTY	X					

Totale Presenti: **13**

Totale Assenti: **0**

Partecipa il Vice Segretario Dott.ssa Alice Dall'Aglio, che provvede alla stesura del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Matteo Concari assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da MATTEO CONCARI, ALICE DALL'AGLIO e stampato il giorno 09/03/2021 da Pastorelli Stefania.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;*
- per effetto dell'art. 1-comma 837 *A decorrere dal 1 gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, Ai fini dell'applicazione del canone ,si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10000 abitanti, di cui all'art. 2, comma 7m del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285"*;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;*

- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;*

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da MATTEO CONCARI, ALICE DALL'AGLIO e stampato il giorno 09/03/2021 da Pastorelli Stefania. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs 507/93 approvato con delibera di C.C. n. 46 del 28/06/1994 e successive modificazioni;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato con delibera di C.C. n.41 del 28/06/1994;
- Delibera di Giunta n. 106 del 09/12/2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP e l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);
Confermando quelle già in vigore nei precedenti esercizi: TOSAP del. G.C.N.10 del 16.02.2008, ICP E DPA G.C. N. 9 DEL 18.03.2019;
- Delibera di approvazione del Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade o aree pubbliche o di uso pubblico approvato con delibera C.C. n. 73 del 28/12/2000;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;*

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- CAPO I: disposizioni di carattere generale;
- CAPO II: esposizione pubblicitaria;
- CAPO III: canone sulle pubbliche affissioni;
- CAPO IV: occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- CAPO V: Canone mercatale.
- ALLEGATO 1: Elenco strade nelle varie categorie - occupazioni spazi ed aree pubbliche
- ALLEGATO 2: tariffe e coefficienti moltiplicatori Esposizione pubblicitaria, canone sulle pubbliche affissioni, occupazioni spazi ed aree pubbliche;
- ALLEGATO 3: Tariffe e coefficienti moltiplicatori Canone mercatale;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto, analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale di occupazione del solo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale e dei relativi coefficienti e tariffe con decorrenza di applicazione dal 1 gennaio 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA:

1. la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;
2. in sede di prima applicazione del canone di procedere all'approvazione delle tariffe e di demandare alla competenza della Giunta Comunale la determinazione delle tariffe degli anni successivi;

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *"Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*;
- Il Decreto Ministeriale del 13/01/2021, con il quale è stato ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 marzo 2021;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

RICHIAMATO l'art. 97 c. 5 del D.Lgs 267/2000, relativo al ruolo e alle funzioni del Vice Segretario Comunale;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

ACQUISITO il parere favorevole reso, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, dal Vice Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità della proposta di deliberazione;

ACQUISITO altresì il parere del revisore dei conti in atti prot. n. 1777/2021 del 25/02/2021, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

ATTESO l'esito della votazione, resa in forma palese per appello nominale, riassunto nelle seguenti risultanze:

Componenti assegnati 13, presenti 13, votanti 11, astenuti 2 (Consiglieri Giordani e Malvisi)

Con voti favorevoli 9

Con voti contrari 2 (Consiglieri Paroni e Mori)

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI APPROVARE** il *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-847 composto di n. 72 Articoli comprensivo dei seguenti allegati: ALLEGATO 1: Elenco strade nelle varie categorie-occupazioni spazi ed aree pubbliche , ALLEGATO 2: tariffe e coefficienti moltiplicatori capo II Esposizione pubblicitaria, CAPO III canone sulle pubbliche affissioni, CAPO IV occupazioni spazi ed aree pubbliche, ALLEGATO 3: Tariffe e coefficienti moltiplicatori capo V Canone

mercatale, riportati nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegati 1), 2) e 3);

3. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
4. **DI DISPORRE** che i regolamenti delle entrate sostituite, di seguito indicati, restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
 - Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs 507/93 approvato con delibera di CC n.46 del 28/06/1994 e successive modificazioni;
 - Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato con delibera di CC n.41 del 28/06/1994 e successive modificazioni;
 - Delibera di Giunta n. 106 del 09/12/2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP e l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA) come determinate con propria precedente deliberazione n. 10 del 16/02/2008 (TOSAP) e n. 9 del 18/03/2019 (ICP e DPA);
5. **DI APPROVARE** le tariffe e i relativi coefficienti del nuovo canone unico patrimoniale e del canone mercatale per l'anno 2021 di cui agli allegati 2 e 3 del Regolamento stesso, demandando poi alla competenza della Giunta comunale la determinazione delle tariffe per gli anni successivi;
6. **DI STABILIRE** che in sede di prima applicazione del canone il versamento debba essere effettuato entro il 30 aprile 2021, ed in caso di rateizzazioni consentite da regolamento, le scadenze delle rate vengano fissate in 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, salvo la possibilità di differimento o sospensione degli stessi termini con successiva delibera di Giunta nei casi consentiti dal regolamento;
7. **DI STABILIRE** che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere all'istituzione del Canone Unico Patrimoniale con decorrenza dal 01/01/2021;

RICHIAMATO l'articolo 134 del T.U.E.L.;

ATTESO l'esito della votazione, resa in forma palese per appello nominale, riassunto nelle seguenti risultanze:

Componenti assegnati 13, presenti 13, votanti 13, astenuti 0

Con voti favorevoli 13

Con voti contrari 0

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da MATTEO CONCARI, ALICE DALL'AGLIO e stampato il giorno 09/03/2021 da Pastorelli Stefania. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco
Matteo Concari

Il Vice Segretario
Alice Dall'Aglio



Comune di Soragna

Provincia di Parma

P.le Meli Lupi, 1 – 43019 Soragna

Tel. 0524/598911 – Cod Fisc. E P.IVA: 00223170341

PEC: protocollo@postacert.comune.soragna.pr.it

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

Il sottoscritto Responsabile del servizio, vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, esprime parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Motivazioni o altre annotazioni:

Soragna, 24/02/2021

Il Responsabile del Servizio
Michela Onesti / INFOCERT SPA
Firmato digitalmente



Comune di Soragna

Provincia di Parma

P.le Meli Lupi, 1 – 43019 Soragna

Tel. 0524/598911 – Cod Fisc. E P.IVA: 00223170341

PEC: protocollo@postacert.comune.soragna.pr.it

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, esprime parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Soragna, 24/02/2021

Il Responsabile del Servizio
Alice Dall'Aglio / INFOCERT SPA



Comune di Soragna

Provincia di Parma

P.le Meli Lupi, 1 – 43019 Soragna

Tel. 0524/598911 – Cod Fisc. E P.IVA: 00223170341

PEC: protocollo@postacert.comune.soragna.pr.it

PARERE DI LEGITTIMITÀ

(art 31 dello Statuto Comunale)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, esprime **parere favorevole** sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Comunale.

Soragna, 25/02/2021

Vice Segretario

Alice Dall'Aglio / INFOCERT SPA

Firmato digitalmente



Comune di Soragna

Provincia di Parma

P.le Meli Lupi, 1 – 43019 Soragna

Tel. 0524/598911 – Cod Fisc. E P.IVA: 00223170341

PEC: protocollo@postacert.comune.soragna.pr.it

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 4

DEL 05/03/2021

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E
DEL CANONE MERCATALE.**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE IL PRESENTE ATTO VIENE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE IN DATA DI
OGGI PER **15 GIORNI** CONSECUTIVI (ART. 124 COMMA 1° T.U. DELLE LEGGI
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI (D.LGS 267/2000)).

Soragna, 08/03/2021

L'addetta

Antonella Passera / INFOCERT SPA

Firmato digitalmente

COMUNE DI SORAGNA
(Provincia di Parma)

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. 4 del 05/03/2021

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	5
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale.....	5
Articolo 3 - Funzionario Responsabile	5
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari	5
Articolo 5 – Autorizzazioni	5
Articolo 6 - Anticipata rimozione	5
Articolo 7 - Divieti e limitazioni.....	6
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	6
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	6
Articolo 10 – Presupposto del canone	7
Articolo 11 - Soggetto passivo.....	7
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone	7
Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio	8
Articolo 14 - Criteri per la determinazione del canone	8
Articolo 15 – Dichiarazione.....	9
Articolo 16 - Pagamento del canone.....	9
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione.....	9
Articolo 18 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni	10
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	10
Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari.....	11
Articolo 21 – Riduzioni	11
Articolo 22 - Esenzioni	11
CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -	13
Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni	13
Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni	13
Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette	13
Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni	13
Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni.....	14
Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo.....	14
Articolo 29 - Riduzione del canone	15
Articolo 30 - Esenzione dal canone.....	15
Articolo 31 - Pagamento del canone.....	15
Articolo 32 - Norme di rinvio	15
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	16
Articolo 33 – Disposizioni generali.....	16
Articolo 34 - Funzionario Responsabile	16
Articolo 35 - Tipologie di occupazioni	16
Articolo 36 - Occupazioni abusive	16
Articolo 37 - Domanda di occupazione	17
Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione	18
Articolo 39 - Obblighi del concessionario.....	19
Articolo 40 - Durata dell’occupazione	19

Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione	19
Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	19
Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione	20
Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione	20
Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	20
Articolo 46 - Classificazione delle strade	21
Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	21
Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone	21
Articolo 49 - Passi carrabili	22
Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione	23
Articolo 51 - Soggetto passivo	23
Articolo 52 - Agevolazioni	23
Articolo 53 - Esenzioni	24
Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	25
Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	25
Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva	25
Articolo 57 - Rimborsi	26
Articolo 58 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni	26
Articolo 59 - Attività di recupero	26
CAPO V – CANONE MERCATALE	27
Articolo 60 – Disposizioni generali	27
Articolo 61 - Funzionario Responsabile	27
Articolo 62 - Domanda di occupazione	27
Articolo 63 - Criteri per la determinazione del canone	27
Articolo 64 - Classificazione delle strade	27
Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	27
Articolo 66 - Occupazioni abusive	28
Articolo 67 - Soggetto passivo	28
Articolo 68 - Versamento del canone	28
Articolo 69 - Accertamento e riscossione coattiva	28
Articolo 70 - Rimborsi	28
Articolo 71 - Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni	28
Articolo 72 - Attività di recupero	29

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Continua ad applicarsi il Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade o sulle aree pubbliche o di uso pubblico approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 28/12/2000 per le parti che non siano disciplinate diversamente nel presente regolamento.
5. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a nove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
 - c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - e) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 15 comma 1, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - f) Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

Articolo 5 - Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade o sulle aree pubbliche o di uso pubblico approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 28/12/2000.

Articolo 6 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade o sulle aree pubbliche o di uso pubblico.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 15 comma 1, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 18, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 10 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - c) valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nell'**allegato 2** del presente regolamento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
4. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto in base alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore di cui **all'allegato 2)** in relazione ai seguenti criteri:
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino a 1 mq.;
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.
 - c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
 - d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.
5. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 4, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione è maggiorato del:
 - a) 100% per le esposizioni pubblicitarie fino a 1 mq
 - b) 98% per le esposizioni pubblicitarie da 1 a 5 mq.;

- c) 67,56% per le esposizioni pubblicitarie tra 5 mq. e 8 mq;
- d) 49,50% per le esposizioni pubblicitarie superiori a 8 mq.

Articolo 15 – Dichiarazione

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone, prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)
2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente agli uffici del soggetto che gestisce il canone, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Articolo 16 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato ai sensi della normativa attualmente in vigore.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
5. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato

effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente, a condizione che la compensazione non vada ad interessare annualità successive all'anno in cui il diritto al rimborso è stato accertato. Il funzionario responsabile comunica in tempo utile l'eventuale accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

Articolo 18 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento;
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le maggiorazioni ed indennità di cui ai precedenti commi 1 e 2, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate comunali.

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato la pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
4. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura prevista nell'allegato 1 del presente Regolamento.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura prevista nell'allegato 1 del presente Regolamento.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura prevista nell'allegato 1 del presente Regolamento.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura prevista nell'allegato 1 del presente Regolamento.

Articolo 21 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 22 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;

- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. Con riferimento alla disciplina degli impianti, continua a prevalere il Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade o sulle aree pubbliche o di uso pubblico approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 28/12/2000
3. La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari a mq. 14 oppure 20 fogli corrispondente al 9,46% della superficie disponibile.
4. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari mq 134 corrispondente al 90,54% della superficie disponibile.

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Soragna costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a

sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione. E' tuttavia previsto un importo minimo, per ciascuna commissione, la cui misura è stabilita nell'**allegato 2** del presente Regolamento
10. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti, per tutte le zone del territorio comunale, è quella prevista dell'**allegato 2** del presente regolamento.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - a) Maggiorazione per richieste di affissioni di manifesti maggiori di cm 70X100
 - b) per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli;
 - c) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
 - d) per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli.

Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), d) sono stabilite nell'**allegato 2** del presente Regolamento.

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.

3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 18 del presente Regolamento.
4. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 9 comma 3 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 29 - Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sulle delle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 30 - Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Soragna e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 31 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio, con le modalità previste ai sensi di legge.

Articolo 32 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. Resta in vigore il regolamento comunale sulla manomissione dei suoli approvato con delibera comunale n. 4 del 22/01/2013.

Articolo 34 - Funzionario Responsabile

3. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
4. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 35 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono giornaliere o temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 36 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione,

con apposito verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 58 si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 37 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima e dev'essere in marca da bollo.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima e dev'essere in marca da bollo.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari con planimetria dell'area oggetto dell'istanza;
 - e) la durata dell'occupazione (data inizio occupazione e data fine occupazione) espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - g) una marca da bollo, da apporre sull'autorizzazione, in caso di rilascio;
 - h) copia delle licenze, autorizzazioni, o altri atti che dimostrano il diritto del richiedente a svolgere l'attività per la quale chiede l'occupazione, qualora tali atti non siano già in possesso del Comune;
 - i) eventuali atti o documenti che comprovano il diritto ad agevolazioni del tributo connesso all'occupazione;

- j) eventuale richiesta di patrocinio dell'iniziativa da parte dell'amministrazione comunale;
 - k) qualsiasi altro documento ritenuto utile dal richiedente al fine dell'istruzione della pratica
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Sono di competenza dei seguenti uffici il rilascio degli atti di autorizzazione e/o concessione:

Oggetto/finalità occupazione	Settore	Servizio
Svolgimento di attività commerciali (esposizione merce, somministrazione alimenti e bevande, arredi ornamentali, dehors, gazebo, etc.)	AST	Commercio e attività produttive
Posteggi mercato settimanale, fiere o mercatini tematici	AST	Commercio e attività produttive
Cantieri edili, ponteggi ed altre installazioni per la manutenzione di edifici o manufatti, impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie etc.	AST	Edilizia privata
Manomissione di suolo pubblico effettuato da gestori di pubblico servizio su impianti di fornitura di acqua, elettricità, gas e telefonia	Settore lavori pubblici e patrimonio	Lavori pubblici
Passi carrabili (manufatti)	AST	Edilizia privata
Accessi carrabili a raso con divieto di sosta indiscriminata	Tributi	Entrate
Manifestazioni, spettacoli, feste e simili, attrazioni dello spettacolo viaggiante etc.	AST	Commercio e attività produttive

Propaganda elettorale	Affari generali	Servizi demografici (elettorale)
Occupazioni con autovetture su aree destinate alla sosta	Polizia Municipale	Polizia Municipale

Articolo 39 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza ed al controllo l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di occupazione per l'esecuzione del lavoro, opere e di impianti che comportano il ripristino dei luoghi alla scadenza della durata della concessione, ovvero nei casi in cui dall'occupazione del bene possano derivare dei danni alle proprietà comunali o a terzi, può essere prescritta a carico dell'interessato, una congrua cauzione da prestarsi nelle forme di legge a garanzia dell'osservanza delle prescrizioni della concessione e di eventuali danni.
3. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di sub-ingresso.

Articolo 40 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;

- c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di sub-concessione.
- 2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
- 3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

- 1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
- 2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

- 1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate. A chi ha morosità riguardanti gli anni pregressi, non si concede il rinnovo.
- 2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
- 3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

- 1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
- 2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
- 3. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nell'allegato 2 del presente

regolamento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 46 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie.
2. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^a categoria.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. L'elenco delle strade appartenenti alle diverse categorie è riportato nell'**allegato 1** del presente Regolamento.

Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - dalle ore 6,00 alle 18,00
 - dalle ore 18,00 alle 6,00

Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq. ;
4. Le superfici eccedenti i 1.000 mq sono calcolate in ragione del 10 per cento.
5. Per le occupazioni del sottosuolo il canone annuo è ridotto ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone va applicato fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

6. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
7. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
8. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.
9. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
10. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria prevista nell'allegato 2 del presente Regolamento. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 49 - Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
4. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico a condizione che risultino non utilizzati o non utilizzabili. In tutti gli altri casi, tutti gli accessi carrabili devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada e soggetti al pagamento del relativo canone.
5. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.

6. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. L'eventuale messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni e le relative tariffe a mq oggetto del presente articolo, sono stabilite nell'allegato 1 del presente Regolamento. Il canone annuo relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è quantificato forfettariamente in € 12.500 per l'installazione dell'impianto singolo di cui al comma 2 lettera a); in € 9.000 per gli impianti in co-siting e in € 6.250,00 per gli impianti di co-sharing di cui al comma 2 punto b). Il canone è commisurato in relazione alla superficie convenzionale di cui al precedente comma 2. Per le superfici che superano i 30 mq, si applica la tariffa base e i coefficienti specifici di cui all'allegato 2 del presente Regolamento
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 51 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 52 - Agevolazioni

- 1) Le tariffe del canone sono ridotte per le occupazioni:
 - a. permanenti e temporanee di spazi sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte ad un quarto;

- b. realizzate in occasione di fiere festeggiamenti, manifestazioni politiche, culturali o sportive il canone è ridotto dell'80%.
- c. poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;
- d. temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici servizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50%;
- e. temporanee di spazi sovrastanti il suolo le tariffe ordinarie sono ridotte del 50% come più dettagliatamente riportato in tabella allegata "occupazione spazi ed aree pubbliche". Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.
- f. temporanee di durata non inferiore ad un mese, o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%
- 2) le fiere, feste e manifestazioni organizzate, promosse dall'Amministrazione Comunale sono esenti dal canone; per le esenzioni su quelle patrocinate dall'Amministrazione si rimanda a quanto previsto nei vigenti regolamenti comunali Generale delle Entrate Comunali e Regolamento delle concessioni, contributi, sussidi e sovvenzioni.
- 3) le occupazioni temporanee di durata superiore ai 14 giorni le tariffe sono ridotte del 20%;
- 4) per le occupazioni temporanee in fasce orarie le riduzioni sono specificate nell'allegato 2-occupazione spazi ed aree pubbliche

Articolo 53 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) i passi carrabili descritti all'art. 49;
- c) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- h) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- i) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
- j) vasche biologiche;
- k) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

- l) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- m) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- n) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- o) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- p) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento.

Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione ed esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
3. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità previste dalla vigente normativa.
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio o consegna dell'autorizzazione.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 57 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 58 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 56 del presente Regolamento.
5. Le indennità e maggiorazioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate comunali.

Articolo 59 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 12,00.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 60 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il mercato settimanale si svolge, come da specifico regolamento comunale, nella giornata di lunedì e con posteggio isolato al venerdì nell'ambito dell'area delimitata appositamente, composta da n. 36 posteggi.

Articolo 61 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente, in capo a Terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 62 - Domanda di occupazione

Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento dei Mercati e dei Posteggi approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 10/03/2016.

Articolo 63 - Criteri per la determinazione del canone

1. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in relazione alla misura giornaliera di tariffa, rapportata alla corrispondente fascia oraria, al coefficiente moltiplicatore ed alla tabella merceologica di appartenenza (beni durevoli, frutta pescheria, fiori e piante, altri generi alimentari) di cui all'allegato 3 del presente Regolamento.
2. Per gli spuntisti la superficie occupata è forfettariamente fissata in 40 mq.
3. Il canone dovuto è ridotto del 40% per i titolari di posto fisso e del 30% per gli spuntisti.

Articolo 64 - Classificazione delle strade

Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente capo, le strade del Comune sono classificate in un'unica categoria .

Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni temporanee su aree mercatali, sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. L'importo del canone dovuto, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 66 - Occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 36 del presente Regolamento.

Articolo 67 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione.

Articolo 68 - Versamento del canone

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a € 250,00. E' consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 250,00.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato al Comune in base a quanto stabilito dall'articolo2-bis del D.L. 22 ottobre 2016 n° 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n° 255.
5. Per le occupazioni di cui al comma 2 del precedente articolo 63, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.

Articolo 69 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento generale delle entrate comunali.

Articolo 70 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 71- Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.

2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate comunali.

Articolo 72- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 12,00.

Allegato 1

- ELENCO STRADE NELLE VARIE CATEGORIE – OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Allegato 2

- tariffe e coefficienti moltiplicatori
 - CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
 - CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
 - CAPO IV - OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Allegato 3

- tariffe e coefficienti moltiplicatori CAPO V – CANONE MERCATALE

ALLEGATO 1

ELENCO STRADE NELLE VARIE CATEGORIE -OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CATEGORIA PRIMA: Viale Verdi, Via Garibaldi, Piazza Garibaldi, via
Mazzini sino al c.n.17, via Cavour sino al c.n.13.

CATEGORIA SECONDA: Le rimanenti strade comunali, spazi ed altre aree
Pubbliche del territorio comunale.

ALLEGATO 2 - TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI CAPO II -ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Tariffa annuale (permanente)	€ 30,00
Tariffa giornaliera (temporanea)	€ 0,60

	Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria	Coefficiente tariffa annuale	Coefficiente tariffa giornaliera	Tariffa annuale €.	Tariffa giornaliera €.
		Categoria unica	Categoria unica	Categoria unica	Categoria unica
1	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie fino a 1 mq	0,38		11,40	
2	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 1,01 mq e 5 mq.	0,5		15,00	
3	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 5,01 mq ed 8 mq.	0,74		22,20	
4	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie superiore a 8 mq	0,99		29,70	
5	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa fino a 1 mq	0,76		22,80	
6	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 1 mq e 5 mq.	0,99		29,70	
7	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 5 mq ed 8 mq.	1,24		37,20	
8	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie superiore a 8 mq	1,48		44,40	
9	Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile fino ad 1 mq.	1,11		33,30	
10	Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile tra 1,01 mq e 5 mq.	1,44		43,20	
11	Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile tra 5,01 mq e 8 mq.	2,15		64,50	
12	Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile superiore a 8,01 mq.	2,87		86,10	
13	Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, con esposizione fino ad 1 mq	0,38		11,40	
14	Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, con esposizione tra 1,01 mq e 5 mq.	0,5		15,00	
15	Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, con esposizione tra 5,01 mq e 8 mq.	0,74		22,20	
16	Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, con superficie superiore a 8,01 mq.	0,99		29,70	
17	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie fino a 1mq, Fino a 30 giorni		1,89		1,13
18	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 1 mq e 5 mq, Fino a 30 giorni		2,46		1,48
19	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 5 mq ed 8 mq, Fino a 30 giorni		3,69		2,21
20	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie superiore a 8 mq Fino a 30 giorni		4,92		2,95
21	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie fino a 1 mq, Fino a 30 giorni		3,79		2,27
22	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 1 mq e 5 mq, Fino a 30 giorni		4,92		2,95
23	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 5 mq ed 8 mq, Fino a 30 giorni		6,15		3,69
24	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie superiore a 8 mq Fino a 30 giorni		7,39		4,43
25	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie fino a 1 mq, Fino a 60 giorni		3,79		2,27
26	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 1 mq e 5 mq, Fino a 60 giorni		4,92		2,95
27	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 5 mq ed 8 mq, Fino a 60 giorni		7,39		4,43
28	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie superiore a 8 mq Fino a 60 giorni		9,85		5,91
29	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie fino a 1 mq, Fino a 60 giorni		7,57		4,54
30	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 1 mq e 5 mq, Fino a 60 giorni		9,85		5,91
31	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 5 mq ed 8 mq, Fino a 60 giorni		12,31		7,39
32	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie superiore a 8 mq Fino a 60 giorni		14,77		8,86
33	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie fino a 1 mq, Fino a 90 giorni		5,68		3,41
34	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 1 mq e 5 mq, Fino a 90 giorni		7,39		4,43
35	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 5 mq ed 8 mq, Fino a 90 giorni		11,08		6,65
36	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie superiore a 8 mq Fino a 90 giorni		14,77		8,86
37	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie fino a 1 mq, Fino a 90 giorni		11,36		6,82
38	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 1 mq e 5 mq, Fino a 90 giorni		14,77		8,86
39	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 5 mq ed 8 mq, Fino a 90 giorni		18,46		11,08
40	Esposizione Pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie superiore a 8 mq Fino a 90 giorni		22,16		13,30
41	Esposizione pubblicitaria effettuata con striscione trasversale che attraversa la strada o la piazza fino a 1 mq, Fino a 30 giorni		38,10		22,86
42	Esposizione pubblicitaria effettuata con striscione trasversale che attraversa la strada o la piazza tra 1 mq e 5 mq, Fino a 30 giorni		49,50		29,70
43	Esposizione pubblicitaria effettuata con striscione trasversale che attraversa la strada o la piazza tra 5 mq e 8 mq, Fino a 30 giorni		74,10		44,46
44	Esposizione pubblicitaria effettuata con striscione trasversale che attraversa la strada o la piazza oltre 8 mq, Fino a 30 giorni		98,70		59,22
45	Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati		82,64		49,58
46	Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili		41,32		24,79
47	Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito		3,45		2,07
48	Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione		10,33		6,20

le tariffe si intendono €, a metro quadrato ,tranne quelle delle righe 45-46-47-48 che sono €, a unità

Categoria speciale
100.% superfici inferiori a 1 mq.
98% superfici tra 1,01 mq. e 5 mq.
67,56% superfici tra 5,01 mq. e 8 mq.
49,5% superficie superiori a 8,01 mq.

Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone dovuto in relazione alla tipologia di esposizione e superficie è maggiorato del

ALLEGATO 2- TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI CAPO III- PUBBLICHE AFFISSIONI

Tariffa standard giornaliera	0,6
------------------------------	-----

Coefficienti

1	Coefficiente per ciascun foglio formato 70 x 100 per ogni giorno di esposizione	0,18
2	Canone dovuto per ogni giorno di esposizione per ciascun foglio formato 70 x 100	0,108
a)	Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti maggiori di 70 x 100	30%
b)	Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti inferiori a 50 fogli	50%
c)	Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli	50%
d)	Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti costituiti da formati da oltre 12 fogli	100%

Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), si applicano sull'importo del canone dovuto di cui al punto 2, precisando che le maggiorazioni di cui alle lettere c) e d) non sono cumulabili in quanto alternative tra loro

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

ALLEGATO 2- Tariffe e coefficienti moltiplicatori CAPO IV -OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

	Tariffa annuale (permanente)	€ 30,00
	Tariffa giornaliera (temporanea)	€ 0,60

	€ 1,50 per ciascuna utenza
--	----------------------------

le tariffe si intendono per metro quadrato (ove non diversamente specificato)

	Tipologia di occupazioni di suolo pubblico	Coefficiente tariffa annuale	Coefficiente tariffa annuale	Coefficiente tariffa giornaliera	Coefficiente tariffa giornaliera	Tariffa annuale		Tariffa giornaliera	
						1ª Categoria	2ª Categoria	1ª Categoria	2ª Categoria
1	Occupazione di qualsiasi natura del suolo	0,64	0,32			€ 19,20	€ 9,60		
2	occupazioni con tende fisse o retrattili	0,19	0,09	0,55	0,28	€ 5,70	€ 2,70	€ 0,33	€ 0,17
3	occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico	0,64	0,32			€ 19,20	€ 9,60		
4	Occupazioni con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi	0,38	0,19			€ 11,40	€ 5,70		
5	Occupazioni di spazi sottostanti Il suolo (calcolato su ¼ della tariffa standard) legge 160 art 629	0,16	0,08	0,47	0,24	€ 4,80	€ 2,40	€ 0,28	€ 0,14
6	occupazioni di soprassuolo	0,64	0,32			€ 19,20	€ 9,60		
7	Occupazioni di suolo realizzate con impianti per la distribuzione di carburante	1,67	0,84			€ 50,10	€ 25,20		
8	occupazioni varie fino a 14 giorni			1,65	0,93			€ 1,11	€ 0,56
9	occupazioni di soprassuolo temporanee fino a 14gg			0,93	0,47			€ 0,56	€ 0,28
10	Occupazioni realizzate con attrazioni ed installazioni dello spettacolo viaggiante			0,37	0,19			€ 0,22	€ 0,11
11	Occupazioni con autovetture private su aree destinate			1,3	0,65			€ 0,78	€ 0,39
12	occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia			0,94	0,47			€ 0,56	€ 0,28
13	Occupazioni per fiere, festeggiamenti, manifestazioni culturali, sportive, politiche, sindacali ed assistenziali			0,37	0,19			€ 0,22	€ 0,11
13,bis	occupazioni per fiere e feste commercio ambulante			0,37	0,19			€ 0,22	€ 0,11
14	occupazioni sottosuolo e soprassuolo stradale fino a 30 giorni fino ad 1km lineare			9,74	4,87			€ 5,84	€ 2,92
15	occupazioni sottosuolo e soprassuolo stradale fino a 30 giorni oltre ad 1km lineare			13,92	6,96			€ 8,35	€ 4,18
16	occupazioni con impianti di telefonia mobile di cui all'art. 50 comma 2, lett. a) per ogni metro oltre al canone forfettario di € 12.500	1,65	0,83			€ 49,50	€ 24,90		
	occupazioni con antenne di telefonia mobile di cui all'art. 50 comma 2, lett. b) per ogni metro oltre al canone forfettario di € 9.000	1,57	0,79			€ 47,10	€ 23,70		
17	occupazioni con antenne di telefonia mobile in modalità co-sharing di cui all'art. 50 comma 2, lett. b) per ogni metro oltre al canone forfettario di € 6.250	1,48	0,74			€ 44,40	€ 22,20		
18									

le tariffe per le occupazioni di suolo permanente e temporanea in seconda categoria sono ridotte del 50%

per le occupazioni temporanee di durata superiore ai 14 gg le tariffe di occ. Suolo sono ridotte del 20%

per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto le tariffe sono ridotte del 50%

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediate convenzione a tariffa è ridotta del 50%

le occupazioni che si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni di carattere ordinario aumentata del 20%

per le occupazioni temporanee di soprassuolo le tariffe sono ridotte del 50%

Le occupazioni fino a 12 ore dalle ore 6,00 alle ore 18,00 e fino a 14 giorni la tariffa è ridotta del 20%

Le occupazioni fino a 12 ore dalle ore 18,00 alle ore 6,00 e fino a 14 giorni la tariffa è ridotta del 80%
Le occupazioni fino a 12 ore dalle ore 6,00 alle ore 18,00 e oltre a 14 giorni la tariffa è ridotta del 36%
Le occupazioni fino a 12 ore dalle ore 18,00 alle ore 6,00 e oltre a 14 giorni la tariffa è ridotta del 84%
occupazioni di sottosuolo e soprassuolo stradale fino a 90 gg maggioranza del 30%
occupazioni di sottosuolo e soprassuolo stradale fino a 180 gg maggioranza del 50%
occupazioni di sottosuolo e soprassuolo stradale oltre a 180 gg maggioranza del 100%

ALLEGATO 3 -TARIFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI CAPO V

CANONE MERCATALE

La tariffa giornaliera è pari a €. 0,60 suddivisa nelle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 00,00 alle ore 08,00 tariffa € 0,10
- dalle ore 08,00 alle ore 13,00 tariffa € 0,33
- dalle ore 13,00 alle ore 00,00 tariffa € 0,17

Fissi	Coefficienti moltiplicatori	Tariffa mercato 08-13.00 €. a mq.
Beni durevoli	1,22	0,40
Frutta, pescheria, fiori e piante	1,57	0,52
Altri generi alimentari	1,32	0,44

Spuntisti	Coefficienti moltiplicatori	Tariffa mercato 08-13.00 €. a mq.
Beni durevoli	1,65	0,54
Frutta, pescheria, fiori e piante	1,65	0,54
Altri generi alimentari	1,65	0,54

E' stata esplicitata la tariffa mercato nella fascia 08-13.00, il procedimento vale anche nelle altre fasce.

Per tutti gli spuntisti si applica una metratura standard di 40 mq

L'importo del canone dovuto è ridotto del 40% per i titolari di posto fisso.
L'importo del canone dovuto è ridotto del 30% per gli spuntisti.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 09/03/2021 da Pastorelli Stefania.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**REVISORE UNICO
COMUNE DI SORAGNA (PR)**

Verbale n. 3/2021 del 25.2.2021

OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione al Regolamento per l'Istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale. (Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria art. 1, comma 816 Legge 160/2019) e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati – art. 1, comma 837 legge 160/2019).

PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 4 presentata in data 24.2.2021 concernente l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) punto 7) del TUEL 267/2000.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Viste le disposizioni dell'art. 1, L. 160/2019, c. 821, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone Unico Patrimoniale il quale prevede che il Canone è disciplinato dagli Enti, con Regolamento da adottare dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.52 del D. Lgs.15.12.1997, n. 446 con le relative specifiche indicazioni per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari, la tipologia degli impianti pubblicitari, il piano generale degli impianti pubblicitari (per i comuni oltre 20.000 ab.), la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, le esenzioni o riduzioni, per le occupazioni e diffusione dei messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, per le sanzioni amministrative;

Viste le disposizioni recate dal comma 837, art. 1, Legge 160/2019, secondo il quale i comuni e le città metropolitane istituiscono con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (canone mercatale) con le relative specifiche indicazioni disposte dal comma 843 in relazione alla riduzione e/o azzeramento del canone, alle eventuali esenzioni e aumenti nella misura del 25 % delle tariffe stabilite dal comma 837, dalla misura della riduzione prevista per i mercati con carattere ricorrente

Tenuto conto:

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, ***“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.***
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che ***“Il termine ... per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se***

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/03/2021 da Pastorelli Stefania.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

E

COMUNE DI SORAGNA
Comune di Soragna

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0001777/2021 del 25/02/2021

Firmatario: SILVIA PATTACINI

approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- che i Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (febbraio 2019) al punto 2.8 annovera tra i regolamenti sui quali l'organo deve esprimere il proprio parere: *f) regolamento per applicazione imposta pubblicità e per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni; g) regolamento per l'occupazione del suolo e per l'applicazione del relativo canone; h) regolamento per le entrate comunali.*

Considerato:

- che gli importi per entrambi i canoni devono essere riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o le altre modalità previste dal medesimo codice;
- che con l'istituzione del Canone Unico Patrimoniale sono sostituite: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; l'imposta comunale sulla pubblicità; il diritto sulle pubbliche affissioni; il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone non ricognitorio di occupazione stradale di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative si applica il comma 821, lettere g) e h) dell'articolo 1, Legge 160/2019
- che con l'istituzione del Canone mercatale sono sostituite: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al capo II del D.lgs. 15/11/1993 n. 507; il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e limitatamente ai casi di occupazione temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- che, sotto il profilo delle rilevanza ai fini IVA, a prescindere dalla sua natura di entrata patrimoniale, si ritiene che possano essere ancora valide le conclusioni cui è pervenuta l'AdE con la risoluzione n.25/E del 5 febbraio 2003, secondo le quali “Le modalità con le quali vengono rilasciate le autorizzazioni necessarie per l'installazione dei mezzi pubblicitari, nonché le concessioni per l'occupazione delle aree pubbliche, a fronte delle quali sono dovuti i rispettivi canoni, richiedono l'esercizio di poteri pubblicistici-amministrativi tipici degli enti pubblici”, come nel caso del canone unico per il quale l'ente deve rilasciare preventiva concessione per l'occupazione di suolo pubblico e autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari, cui ne consegue la non rilevanza IVA per carenza del presupposto soggettivo.

RISCONTRI

Rilevato:

- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente del Dipartimento Finanziario / Responsabile economico finanziario;
- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

VERIFICHE

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che il suddetto regolamento è formulato:

- nel rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- nel rispetto del requisito della **completezza**.

Verificato, inoltre, che il suddetto regolamento:

- è **coerente** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;
- é **congruo, coerente ed attendibile** con riferimento alla corretta applicazione delle norme e dei principi che disciplinano la gestione dell'ente

CONCLUSIONE

Esprime

Parere Favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione del "Regolamento per l'Istituzione e la Disciplina del Canone Unico Patrimoniale. Legge 160/2019 "

L'organo di revisione

Dott.ssa Silvia Pattacini

Firmato digitalmente